


Emilio Raffaele Papa



Il processo alle Brigate Rosse

(Torino, 17 maggio 1976 – 23 giugno 1978)

FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



Collana della Fondazione di studi storici Filippo Turati

diretta da Maurizio Degl'Innocenti e Luigi Tomassini

La collana di storia della Fondazione di studi storici Filippo Turati vuole essere una palestra di libero dibattito storiografico, nel solco della tradizione ideale e culturale democratica e socialista. Aperta alla collaborazione tanto di giovani studiosi quanto di storici affermati, italiani e stranieri, si propone di contribuire al rinnovamento della storiografia italiana dando particolare attenzione alle metodologie nuove e più sensibili al rapporto con la cultura europea e internazionale.

ISSN 2420-9783

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

Emilio Raffaele Papa

Il processo alle Brigate Rosse

(Torino, 17 maggio 1976 – 23 giugno 1978)

La difesa d'ufficio
Documenti

FrancoAngeli

Prima edizione: Emilio R. Papa, *Il processo alle Brigate Rosse*, G. Giappichelli Editore, Torino, 1979.

*In copertina: Vassily Kandinsky, Unequal, 1932,
oil and gouache on canvas, Norton Simon Museum.*

Copyright © 2017 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Premessa. Perché il processo?

Stato di diritto e prassi rivoluzionaria. L'anno più buio della democrazia italiana » 11

Prologo

Dopo il '68. Un'eredità contraddittoria. Le fazioni di un consunto epigonismo marxista-leninista e le organizzazioni terroristiche » 19

Introduzione

1. Difesa ed avvocati nella legislazione fascista » 27
2. Avvocati d'ufficio e difesa dei poveri » 32

Parte prima

1. Comincia il "processo BR". Le imputazioni. La *revoca* dei difensori di fiducia ed il *rifiuto* dei primi difensori d'ufficio da parte degli imputati » 37
2. La non *accettazione* del mandato defensionale da parte dei primi difensori d'ufficio. La nomina del presidente dell'Ordine in loro sostituzione. Gli imputati rifiutano nuovamente la difesa d'ufficio » 48
3. Le questioni dell'*autodifesa* e dell'illegittimità costituzionale del principio della obbligatorietà della difesa d'ufficio, respinte dalla Corte d'Assise » 58

4. I tentativi del presidente dell'Ordine degli avvocati di Torino per far cadere l' <i>obbligatorietà</i> della difesa d'ufficio. L'inchiesta presso gli iscritti all'Albo. Stato, istituzioni democratiche; equivoci a sinistra	pag. 62
5. La classe politica: <i>il terrorismo non esiste</i> . La questione della <i>incompatibilità</i> è respinta: per mancanza di querela!	» 68
6. Il tema dell' <i>autodifesa</i> nel dibattito giornalistico e culturale	» 73
7. Nuove "istanze" dell'avv. Croce e dei difensori respinte dalla Corte d'Assise di Torino. L' <i>escalation</i> del terrore. L'uccisione dell'avv. Fulvio Croce	» 77
8. Il "cordoglio". L'Ordine degli Avvocati di Torino "si spacca"	» 85
9. "Considerazioni" dei difensori. <i>Imputato imposto e difensore imposto</i>	» 91
10. "Diario di lotta". Il "regime impreparato"	» 97

Parte seconda

1. Ricostituiti la giuria popolare (dopo 134 defezioni) ed il collegio defensionale d'ufficio (dopo 55 defezioni e dopo 210 richieste preventive di esonero). Il processo si riapre, per il giro finale. I nuovi difensori d'ufficio. La direzione del dibattimento	» 107
2. I "difensori imposti" cercano un loro ruolo. Il rapimento dell'on. Moro e la strage della sua scorta	» 111
3. Avvocati e imputati. "Il peso di non lievi decisioni". Le "conclusioni"	» 114
4. Memorie defensionali e ordinanze della Corte. La <i>memoria conclusiva</i>	» 118

5. La sentenza	pag. 119
6. Lo “Stato latitante”, visto da un magistrato: il presidente della Corte	» 120
7. A mo’ di postilla. Per non fare altri passi indietro	» 122
Appendice – Documenti	» 125

*All'Ordine degli Avvocati di Torino
con sentimento sempre vivo di appartenenza*

Premessa. Perché il processo?

Stato di diritto e prassi rivoluzionaria. L'anno più buio della democrazia italiana

Questo libro che qui ripubblichiamo a distanza di trentotto anni dalla sua prima edizione, antepoendovi una introduzione critico-storica (ed aggiungendovi un capitolo conclusivo) è la storia del processo svoltosi a Torino nel 1976-1978 a carico dei capi storici delle Brigate Rosse (senz'altro subito definito "il processo alle BR"). Fu una vicenda ben singolare sul piano giuridico, e drammatica sul piano politico ed umano per il ruolo che vi giocarono tutti i suoi protagonisti: imputati, testimoni, avvocati, giudici. Processo esemplare per la peculiarità e per la novità dei problemi processuali che venne chiamato a risolvere, fu soprattutto davanti all'opinione pubblica la scena entro la quale si svolse un memorabile braccio di ferro. Fra lo Stato, il quale attraverso i suoi giudici aveva il compito di processare gli imputati, ed una organizzazione eversiva la quale per il tramite degli imputati – ch'erano stati i suoi massimi dirigenti – disconobbe un tale potere, e per oltre due anni riuscì a bloccare il processo. Uccidendo.

Non si poteva processare la "rivoluzione" – eccepirono i brigatisti – se non compiendo un illogico salto di campo, in quanto gli imputati nel processo che si voleva loro fare, non si riconoscevano quali cittadini dello Stato che intendevano sovvertire, e di conseguenza ne disconoscevano i giudici. Ergo: "il processo contro la rivoluzione non si può fare" sentenziarono. E posero subito in atto ogni difficoltà ed ogni minaccia affinché il processo non potesse andare avanti, e si desse scacco allo Stato dimostrandone la impotenza di fronte alla rivoluzione che avanzava.

In un quadro di terrore quale portato da una incalzante cronaca eversiva di rapimenti e di omicidi che avevano preceduto e che ancora sopraggiungeva-

no a fiancheggiare la vicenda processuale, i giudici popolari e gli avvocati che vennero nominati d'ufficio si trovarono ben presto nell'occhio del ciclone.

Soprattutto gli avvocati, i quali vennero minacciosamente diffidati a non accettare – o ad abbandonare quelli fra loro che l'avessero già accettato – un ruolo defensionale ch'era null'altro che un ruolo di “avvocati di regime”. Le BR vollero dare ulteriore prova della credibilità delle loro minacce e tesero un agguato in piena città uccidendo il 28 aprile 1977 a revolverate, un pomeriggio, mentre se ne tornava al suo studio legale, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino (l'avv. Fulvio Croce, il quale era difensore d'ufficio di dieci degli imputati).

Il processo venne bloccato, e dopo complesse vicissitudini venne infine riaperto il 9 marzo 1978. La Corte si ricostituì con nuovi giudici popolari e con nuovi avvocati, a stento nominati dopo parecchie sedute nelle quali si registrarono numerose defezioni: rispettivamente 134 fra i primi e 55 fra i secondi – precedute queste ultime da ben 210 richieste di esonero – con conseguenze se pur lievi provvedimenti presi a carico dei fuggitivi. La posta giocata dalle BR era alta: non riuscire a celebrare il processo per lo Stato significava la resa, di fronte alla inarrestabilità della loro azione rivoluzionaria.

Gli avvocati i quali orgogliosamente accettarono l'incarico di difensori d'ufficio (ma fu come abbiamo appena rilevato cosa penosamente difficile raccoglierne quanti necessari per formare il collegio defensionale: dopo l'uccisione del loro Presidente, le minacce nei confronti dei *difensori imposti* divennero ben più credibili e di intonazione decisamente sinistra) furono diciannove, e poterono insediarsi con grave ritardo. Resero possibile il funzionamento della giustizia, compito primario di uno Stato di diritto, ma ciò che professionalmente in via preliminare si ripropose fu l'adempimento della propria funzione di avvocati nei modi nei quali questa doveva essere legittimamente esercitata in uno Stato di diritto.

Sostennero la tesi dell'autodifesa, una tesi liberale la quale avrebbe consentito al processo di andare avanti (in un frangente tanto drammatico la Corte Costituzionale avrebbe potuto decidere nel giro di pochi mesi la questione dell'autodifesa – ch'era stata sollevata dagli avvocati fin dal giugno del '76! –) con o senza i difensori d'ufficio, o con difensori incaricati della sola *difesa tecnica*. Il diritto di difendersi da soli da parte degli imputati – gli avvocati si sforzarono di argomentare – poteva avere nella tangenza giuridica in questione un riconoscimento inequivocabile, e addussero elementi, ragioni, le quali trovarono eco positiva in molti commentatori. La Corte d'Assise respinse ripetutamente con proprie *ordinanze* in contrario la questione, in varie forme presentata e ripresentata dagli avvocati. La tesi della incostituzionalità degli artt. 125 e 128 del codice di procedura penale che gli

avvocati indicavano in contrasto con gli artt. 2 e 24 della carta costituzionale, e con l'art. 6, lettera C della *Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della Salvaguardia delle Libertà Fondamentali*, non ebbe successo. Eppure, era una tesi la quale trovava ragioni di fondamento in ben antichi principi, quali proclamati per citare una sola fonte fin dalla *Magna charta libertatum*, del 1215!

Obietteranno alcuni giudici – a vicende concluse ed in private confidenze – che un processo senza avvocati avrebbe trasformato la Corte giudicante in un plotone di esecuzione. Per certo, un processo senza difensori non ha senso, e nel nostro ordinamento non si può fare, ma è preliminare chiedersi: quale processo? L'idea soltanto che un avvocato possa difendere un imputato contro la volontà di quest'ultimo il quale lo contesta quale difensore, lo ingiuria e lo minaccia di morte, è a dir poco raccapricciante. D'altro canto: è l'imputato a soffrire poi la condanna se questa è disposta dalla sentenza con la quale il processo si conclude, è l'imputato colui che ha titolo per difendere la sua stessa identità, e di rivendicarla se lo ritiene, anche quando questa è causa della imputazione dalla quale non desidera difendersi, avendo tutto il suo personale diritto di affrontare le conseguenze di un tale suo comportamento.

Posto che compito dell'avvocato non può essere quello aberrante ed infame di trascinare passivamente il suo difeso verso la condanna, ci si deve chiedere: ove egli scelga il compito di *difendere l'imputato*, può difenderlo anche quando il *diritto* di quest'ultimo si esterna nel dichiarare legittimi i fatti da lui commessi, i quali fatti tuttavia... si identificano nella commissione di reati? Può difenderlo quando unica difesa *voluta* dall'imputato, ritenuto sano di mente, è quella di rivendicare a suo merito i reati che gli si addebitano? E di contestare il diritto dello Stato di processarlo, assumendo essere lo Stato a doversi ritenere imputato, e diritto invece dell'imputato quello di essere giudice dello Stato?

Coloro che accettarono il mandato defensionale, si trovarono subito di fronte ad un indirizzo di massima che voleva il processo subito e con difensori che non si ponessero i prefati problemi, ma che, in sostanza, *finessero* la loro difesa, ai soli fini di una immediata prosecuzione del processo stesso. Quanto al problema processuale delle minacce che gli avvocati ricevevano: semplici scatti d'ira degli imputati!

C'erano su questo punto precedenti anche tragicomici: nella prima fase del processo gli imputati avevano rivolto ufficialmente in un loro documento letto in udienza *minacce di morte* ai difensori d'ufficio (ed in particolare all'avv. Gabri era stato... promesso: "ti appenderemo a testa in giù"): l'avv. Croce, Presidente dell'Ordine, presentò denuncia contro di loro per minac-

cia. Trasferitasi la competenza al Tribunale di Bologna, quest'ultimo ritenne trattarsi di "minacce lievi" per le quali avrebbe dovuto esser stata presentata querela per rendere procedibile l'azione penale. Essendo stata invece presentata denuncia, il Tribunale assolse gli imputati! Si era al 4 di aprile 1977. Ventiquattro giorni dopo, il 28 aprile, in... esecuzione delle prefate *lievi* minacce di morte, l'avv. Croce veniva assassinato.

Gli avvocati i quali accettarono la difesa, fra i quali alcuni fra i più reputati penalisti torinesi, si trovarono – segregati nelle lunghissime udienze del processo BR – nella impossibilità di poter continuare a svolgere attività nel proprio studio se non in modo gravemente carente, e con una limitata libertà di movimento. La scorta che venne loro assegnata, fu *imposta* dalla Questura; era evidente che la propria auto con la quale si recavano alle predette udienze, seguita ad una trentina di metri dall'auto della scorta, con due-tre poliziotti, ovviamente in abiti borghesi, poteva servire come esca nei confronti di eventuali attentatori.

Riaperto il processo, questo si celebrò in una vecchia caserma – sorvegliata come un covo di briganti con fucili mitragliatori puntati dalle finestre di un palazzo accanto – in un salone di cupa tetraggine, senza luce viva e madido di umori d'ogni genere, trasformato in aula di giustizia. A capo dell'aula accanto ai due giudici togati, sedevano i sei giudici popolari, e dietro a questi i tre supplenti. Dinanzi, alla loro sinistra, un gabbione con gli imputati, e di fronte i banchi degli avvocati; a fondo sala dietro uno steccato: televisioni e giornalisti arrivati da mezza Europa, ed il pubblico. Gli avvocati ogni volta subivano minute perquisizioni all'ingresso dopo una... attenta considerazione olfattiva di cani dall'aspetto non quieto.

Ogni avvocato interpellò inutilmente il proprio difeso, dichiarandosi pronto a svolgere il proprio compito defensionale e ne trasse un fermo rifiuto e l'avvertimento del pericolo nel quale si poneva accettando un "ruolo di regime".

Chi scrive, fu nominato difensore di Alfredo Buonavita, nato ad Avellino, operaio elettrotecnico a Novara, uno dei fondatori delle BR, e membro del comitato esecutivo. Faceva parte con Renato Curcio e Mara Cagol della *colonna* torinese. Uomo di leggendario coraggio personale risaltato in ardimentose *imprese*, ed in spericolati travestimenti e fughe. Anche Buonavita fermamente rifiutò il suo difensore d'ufficio, ma con stupore di questi tenne sempre nei suoi confronti un comportamento se pur avulso, educato e rispettoso tutte le volte che quale avvocato sentì il dovere di avvicinarsi alla gabbia degli imputati per parlargli, quando questioni tecnico-giuridiche che lo riguardavano affioravano nel dibattito processuale.

C'è da dire che quando la vicenda BR terminò il Buonavita fu l'unico a

non voler usufruire di benefici concessi nello scontare la pena. Trascorse undici anni in carcere. Non aveva mai ucciso. Al processo si rese senz'altro conto delle difficoltà nelle quali svolgeva il suo difficile e rischioso compito il difensore impostogli, ma tenne ben fermo il suo atteggiamento di ripulsa. Quest'ultimo, studiando gli atti processuali inequivocabilmente scopri che in una certa circostanza, per evitare la cattura, il suo difeso avrebbe potuto molto facilmente uccidere, senza correre alcun pericolo, per poi darsi alla fuga. Lo evidenziò, quando quell'episodio affiorò al dibattimento, quale connotazione inerente la personalità dell'imputato della quale si doveva comunque prendere atto perché di forte rilevanza giuridica. Tanto, pur chiedendo che il suo difeso – come in effetti – non l'aveva autorizzato a farlo.

Il processo ripreso il 9 marzo doveva esser trascinato miracolosamente a termine il 23 giugno dello stesso anno, in un contesto di vicende intimidatorie e non soltanto tali, che in più occasioni parvero poter averla vinta su tanta pervicacia di un pugno di giudici e di avvocati.

La tesi dell'autodifesa, subito respinta dai brigatisti (ma di per se sarebbe stata già questa scelta un atto di esercizio dell'autodifesa) venne poi come già abbiamo ricordato ripetutamente respinta dalla Corte. Il collegio dei difensori *imposti* decise allora di svolgere una difesa, limitata a garantire il rispetto del *rito processuale* sul piano della legittimità, nei confronti degli imputati.

Fu una difesa prestata dagli avvocati in un originale e particolarissimo contesto teleologico. In particolare: fu posta in essere per garantire l'apporto di una adeguata preparazione tecnico-giuridica di fronte all'emergere di possibili interessi processuali degli imputati, prospettabili di volta in volta. E per scongiurare: la possibile decadenza di termini, di eccezioni di nullità. Tanto, nei limiti di non invadere, nei fini, la autonoma scelta del loro ruolo processuale da parte degli imputati. I quali, in ogni caso un'attività processuale finirono per svolgerla anche loro una volta trascinati dalla macchina in azione del processo: rivolsero tramite il magistrato domande ai testimoni, indicarono e rivendicarono l'esistenza di documenti, esposero fatti e di questi addussero prove, contestarono dati che venivano esposti come oggettivamente accertati. Tanto... pur sempre ribadendo che posti loro malgrado all'interno dell'*involucro statalistico-borghese* del processo penale, quali rivoluzionari essi continuavano ad interpretare il loro ruolo di giudici e non di imputati.

Difesa togata e relativa ed irrituale attività processuale degli imputati, inaugurarono per certo sul piano teorico processuale la categoria derivata di una sorta di ircocervo giuridico difensivo, ma finirono tuttavia col rappresentare... la configurazione concettuale di un nuovo paradigma giuridico possibile. Del resto il processo aveva proposto sul piano dottrinario ipotesi

di assoluta novità processuale, con le quali si dovettero confrontare e si confrontarono giudici ed avvocati.

Gli avvocati, anche nell'ambito della difesa che prestarono, nella legittimità del rito, tennero ben fermo un punto: la difesa è un diritto degli imputati, non dello Stato.

Una tale precisazione è sempre utile a farsi in un Paese quale l'Italia, il quale ha avuto sì, storicamente, la Controriforma... ma non ha avuto la Riforma! Se non a posteriori, e beninteso, *suo quisque modo*.

Nell'ambito intellettuale della concezione di una dimensione del ruolo dell'imputato ritenuta non esautorabile dalla imposizione di un sostitutivo diritto dello Stato, gli avvocati si mantennero in ogni caso sul piano della loro coscienza civile nell'ambito di uno Stato di diritto, nel nome del quale continuarono a riconoscersi avvocati e cittadini; e nel quale è funzione irrinunciabile amministrare giustizia attraverso lo strumento del processo.

Gli avvocati, non vollero scaricare su altri "il peso di non lievi decisioni", rifiutando il patrocinio e rifugiandosi in "giustificazioni di vario genere" dettate anche "da comprensibili paure" – come si legge nella loro memoria conclusiva letta in aula –. Compresero che bisognava scegliere. Anche per gli altri. Seguirono con la massima presenza e diligenza le udienze del processo, dal 9 marzo al 23 giugno 1978.

Ciò che accadde fra queste due date – di quell'anno terribile per la democrazia italiana che fu il 1978 – fra fatti di sangue ed imprese le quali annunciavano sempre come imminente il pericolo di una svolta rivoluzionaria di tipo terroristico – toccò il suo punto culminante nel sanguinoso rapimento e poi nell'uccisione dell'on. Aldo Moro. Al processo torinese l'aria divenne ancora più pesante: l'avvenimento venne clamorosamente festeggiato dagli imputati con grida di giubilo e tentativo di leggere un documento apologetico nei confronti degli assassini; dalla letizia di tutti loro traspariva la certezza di un imminente successo della rivoluzione.

Fu l'anno più buio della democrazia italiana a partire dal dopoguerra, nel quale i terroristi si presero beffa delle istituzioni, ponendosi alla pari con lo Stato nel proporre trattative di scambio, e di provvedimenti a loro favore che si tentò di ottenere col ricatto. Prima di far trovare il cadavere dell'infelice statista da loro ucciso, si divertirono a fargli l'abbandono in un lago alpino, gelato, provocando inutili e complesse quanto dispendiose ricerche, naturalmente riprese dalle televisioni.

Il processo torinese fece da immediato riferimento psicologico, in una situazione nazionale estremamente grave.

Il Paese tuttavia non realizzò bene il dramma che stava vivendo: non ci fu una sua approfondita presa di coscienza della pericolosità della situazione. Tutto quanto ruotava attorno a tanto gravi avvenimenti venne preso dai

più come un qualcosa che doveva riguardare... soltanto gli addetti ai lavori: quanti erano tali per dovere di ufficio, e quanti s'erano andati ad impelagare in siffatte vicende trovando per se stessi... non più che una qualche notorietà! "Ma chi te l'ha fatto fare?" si sentivano dire, anche affettuosamente, giudici popolari ed avvocati da tanti loro conoscenti ch'erano intesi alle occupazioni d'ogni giorno, e che rimproverarono loro di non aver fatto una scelta ispirata a saggezza! Molti in effetti si comportavano come se la cronaca del processo vivesse soltanto nei racconti delle trasmissioni televisive, e non dovesse mai traboccare da queste incidendo nella realtà della loro vita personale. E che dunque fabbricasse personaggi i quali potevano destare il loro interesse di telespettatori e nulla più.

Avvocati e giudici, continuarono ad andare sotto scorta armata alle interminabili udienze del processo, rendendo possibile che lo Stato attraverso l'amministrazione della giustizia continuasse a mantenere un suo ruolo di civile garanzia.

La sentenza sopravvenne infine il 23 giugno: i reati addebitati non comportavano la condanna a pene le più gravi: i brigatisti subirono condanne da nove (come per il Buonavita) a quindici anni (come per Curcio), due vennero assolti.

I giudici, i quali a differenza di non pochi loro colleghi, a suo tempo si erano *distinti* per non aver fatto nulla per scansare il pericolo di essere impiegati quali magistrati in tanto temuto processo, saranno poi oggetto piuttosto di polemiche che di onori: il giudice Mitola riprenderà possesso del suo vecchio ufficio, ed il Presidente Guido Barbaro subirà anzi un procedimento disciplinare al CSM attinente i suoi modi di conduzione del processo (i quali si manifestarono in un contesto di liberale spirito legalitario, ma furono fermissimi). Difeso con vibrante solidarietà da un suo collega, un magnifico magistrato, Marcello Maddalena, verrà assolto.

I giudici popolari tornarono alle loro case, dopo un'esperienza ch'era stata per loro terribile, e non da tutti compresa. La scorta per qualche tempo venne loro conservata.

Gli avvocati non ricevettero alcun cenno di nemmeno fuggevole citazione da parte di quelle istituzioni per collaborare alla sopravvivenza delle quali rischiarono, nell'esempio del loro Presidente dell'Ordine, ogni possibile conseguenza.

I brigatisti tornarono in carcere. I loro compagni, i quali avevano diretto il rapimento Moro, portarono poi ad 86 il numero totale degli omicidi compiuti dalle BR (ancora nell'aprile del 1988 cadde loro vittima un dirigente democristiano). Proseguirono implacabilmente a coltivare la logica folle delle uccisioni programmate, elevata a modello politico, a metodo di propaganda, ed a conquistato presagio di imminente sovversione rivoluzionaria.

Torino era giunta al processo BR, a seguito di una complessa cronaca – assai significativa nei suoi elementi drammatici sul piano sociale e politico. Di tanto, nel libro al quale anticipiamo queste pagine, si riporta la documentazione (si cfr. nel cap. 7) assieme a relativi riscontri istituzionali, ed alle risposte che diedero i partiti politici. E si riportano anche le formulazioni teoriche del credo politico delle BR: testi essenziali della loro dottrina rivoluzionaria, e comunicati e documenti diffusi al processo. Al racconto delle sedute del processo è dedicato ampio spazio; ed una messe di documenti significativi lo accompagna continuamente, affiancandolo con la voce di quanto accadeva fuori dall’aula nella Città, nel Paese.

Ripubblicandolo – a parte questa Premessa, seguita da un Prologo ed infine da un capitoletto conclusivo (parte seconda, cap. 7) – non si è ritenuto di apporre in questa nuova edizione del libro – a parte alcune correzioni – né altre pagine di integrazione né di... pentimenti d’autore. È anch’esso per suo verso un documento d’epoca, e resta ciò che era: una testimonianza proveniente dall’aula del processo, resa contestualmente allo svolgersi dei fatti, molto puntigliosamente documentata, e a tutto raggio da un giovane avvocato.

Il libro, venne pubblicato ancora nell’eco immediata della vicenda, artigianalmente, con molto coraggio anche da parte di chi lo pubblicò. Andò a ruba come si suol dire, e da tanti anni è oggetto di non appagabile richiesta – e da parte non soltanto di studiosi specialisti – presso librai, biblioteche, archivi; ed è consultabile soltanto nelle pochissime biblioteche che se ne provvidero di una copia. Ed allora? Ed allora rieccola “la carità feroce del ricordo”! Più che mai attuale, anche oltre ogni sua ungarettiana portata poetica.

Prologo

Dopo il '68. Un'eredità contraddittoria. Le fazioni di un consumo epigonismo marxista-leninista e le organizzazioni terroristiche

Quali ascendenze culturali e politiche si possono indicare per spiegare l'affermarsi della organizzazione rivoluzionaria delle Brigate Rosse in Italia?

Va innanzitutto premesso che le BR trovarono campo aperto nel bel mezzo di quegli anni '70 nei quali la crisi economica segnò l'avvio di un irrefrenabile declino di potenza dell'Occidente, e nei quali il mondo comunista giunse invece al massimo del suo sviluppo politico. I dati più vistosi furono la sconfitta americana nel Vietnam, la fine dei regimi dittatoriali di destra in Europa (dalla Spagna al Portogallo, alla Grecia), l'affermarsi crescente del marxismo in Africa, e l'adergersi della Cina (la quale nel '75 proclamò una sua Costituzione basata sul principio della dittatura del proletariato) fra le altre due maxipotenze mondiali.

Oltre il richiamo al marxismo-leninismo, presente in tutti i documenti ideologici delle BR, è dato indicare segni di una loro vocazione ideale per la violenza rivoluzionaria traendoli da un clima complesso di fermenti culturali sortito dalla esplosione del '68 europeo. Il quale non può tuttavia essere chiamato direttamente in causa, se non quale capostipite epocale del rifiuto, della negazione – ma in tutt'altra dimensione logico-dialettica – del principio di autorità che contrassegnava i miti borghesi del regime liberal capitalistico quali capisaldi dell'*ordine costituito*. Espresse il suo dissenso nei confronti della concezione di fondo della vita sociale, della cultura politica, della morale familiare vigenti, e si avvalse provocatoriamente in ogni sua manifestazione – dalle dimostrazioni di piazza alle aule universitarie, dal campo delle rivendicazioni nel mondo del lavoro a quello dei diritti civili –